

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

Preambolo

La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 definisce “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 C.C., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Tale disposizione legislativa introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista e che si consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Nel 2022 è stata costituita l’Associazione professionale ABF Associazione Italiana Guide di Bagni di Foresta a carattere tecnico-scientifico e culturale, indipendente e apartitica, (con natura privatistica, fondata su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L’Associazione ABF costituisce una forma aggregativa che rappresenta gli aderenti, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresenta, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

La Guida di Bagni di Foresta promuove i principi di rispetto della natura e delle foreste, possiede una conoscenza degli strumenti per condurre un’immersione nei boschi e ha la capacità di accompagnare in percorsi di benessere le persone per riconnettersi con la natura.

La deontologia della Guida di Bagni di Foresta (GdBF) è l’insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista, in quanto esercente una professione non regolamentata, ma prevista dalla Legge 4/2013, deve osservare nell’esercizio della medesima, in forma sia autonoma che dipendente, per dare la migliore risposta alle aspettative della società verso la professione medesima e a garanzia della fede pubblica.

Le presenti norme di deontologia professionale si applicano a tutti le GdBF nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

art 1. Principi Generali

1.1 L’attività di GdBF deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario.

La professione di GdBF costituisce attività di pubblico interesse, svolta nel rispetto dei principi di dignità professionale, di integrità morale, di obiettività e di lealtà, e di rispetto per l’Ambiente.

1.2 Chiunque eserciti la professione di GdBF in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 La GdBF adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

La GdBF nell'esercizio della professione prende in considerazione e valuta le possibili conseguenze sull'ambiente e sull'uomo, adoperandosi di conseguenza per la salvaguardia della natura e dell'ambiente da ogni forma e tipo di inquinamento o di manomissione di beni ambientali, naturali, culturali, artistici ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali.

In ogni manifestazione della propria attività professionale la GdBF applica le conoscenze tecniche del settore con correttezza, responsabilità e competenza svolgendo nelle forme più adeguate agli interessi pubblici e privati.

La GdBF conforma la propria condotta professionale ai principi irrinunciabili della indipendenza e della imparzialità.

1.5 La GdBF non partecipa/coordina/sovrintende prestazioni professionali unitamente a persone che per norme vigenti non le possano svolgere.

La GdBF partecipa a prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati, sin dall'inizio della collaborazione, i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del gruppo.

La GdBF si astiene dal prestare il proprio nome e la propria collaborazione a iniziative o procedure che siano moralmente discutibili ed incompatibili con la professione di GdBF e possano recare conseguenze pregiudizievoli al decoro, alla dignità e moralità individuale, nonché al prestigio della categoria e della professione.

1.6 E' dovere della Guida di Bagni di Foresta curare costantemente la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione a tal fine collabora e partecipa ai corsi di qualificazione e aggiornamento promossi dall'Associazione ABF o dalle Associazioni professionali individuate da ABF per assicurare un esercizio adeguato della professione di GdBF nell'ambito nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea ed in quelli extracomunitari.

Al tal fine la GdBF cura l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze dirette e indirette nelle materie che la riguardano.

E' dovere deontologico della Guida di Bagni di Foresta quello di rispettare i regolamenti di ABF concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

1.7 La GdBF nell'esercizio della professione non tiene comportamenti discriminatori dettati da differenze di nazionalità o razza, da convincimenti politici, da appartenenza a classi sociali od economiche oppure da differenze di religione.

art 2. Rapporti con l'Associazione

2.1 La GdBF si attiene alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dall'Associazione ABF nell'esercizio delle competenze istituzionali e considera l'Associazione stessa l'organismo che tutela la attività professionale, che difende i diritti della categoria, la dignità e il prestigio della professione.

2.2 La GdBF presta all'Associazione la più ampia collaborazione al fine di consentire ad essa di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad essa demandate per la tutela, il prestigio e il decoro della categoria.

2.3 La GdBF, a seguito di motivata richiesta dell'Associazione e compatibilmente con l'obbligo del segreto professionale, comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale.

2.4 La GdBF segnala all'Associazione ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.

2.5 La GdBF informa l'Associazione dei problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, ed altre professioni, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere iniziative personali non concordate preventivamente con l'Associazione.

2.6 Le GdBF che ricoprono cariche sociali all'interno dell'Associazione adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte dell'Associazione dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra le Guide di Bagni di Foresta, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.

2.7 La GdBF attraverso l'appartenenza all'Associazione ABF qualifica e garantisce la propria professionalità.

2.8 La GdBF non utilizza mai a scopi personali e professionali il nome dell'Associazione nè la carica ricoperta all'interno di ABF.

2.9 La GdBF che ricopre cariche sociali all'interno dell'Associazione non assume incarichi, conclude affari, pubblicizza la propria attività attraverso il ruolo ricoperto in ABF.

art 3. Rapporti con i colleghi

3.1 Ogni GdBF deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si può articolare la professione.

La GdBF si presta sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi, ai quali – ove richiesto - non nega consigli di natura professionale.

La GdBF informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso.

La GdBF non fa apparire come esclusivamente proprie le prestazioni di altri colleghi o le prestazioni effettuate in collaborazione con altri colleghi, e, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati, si adopera affinché risultino i contributi degli effettivi autori.

3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di GdBF.

3.3 Qualora la GdBF debba esprimere pareri professionali sull'opera di un collega, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni oggettive esclusivamente di natura scientifica e tecnica. In ogni caso, prima di formulare valutazioni sull'operato di un collega, assume per quanto possibile informazioni sulle motivazioni che sottendono al lavoro del collega. Se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Consiglio Direttivo di ABF ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 La GdBF che sia chiamata a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, anche il Consiglio Direttivo di ABF.

3.5 La GdBF si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

In particolare la GdBF deve astenersi dal fare dichiarazioni non rispondenti a verità relativamente al proprio curriculum o titolo di studio, alla propria esperienza professionale o alle proprie credenziali.

Art 4 Rapporti con il Committente e/o Cliente 4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza, a meno che ciò possa recare danno grave agli individui o esistano specifici obblighi di legge.

In particolare la GdBF deve:

- utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente per lo scopo per il quale sono state richieste;
- fornire informazioni confidenziali solo previa autorizzazione della persona e della organizzazione interessata;
- in caso di pericolo per l'ambiente o per la salute/sicurezza notificarlo al cliente od altre autorità.

4.4 La GdBF deve definire preventivamente e chiaramente con il committente/cliente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.

Nei rapporti con il committente/cliente le prestazioni devono essere retribuite secondo il tariffario che ABF propone. Resta fermo l'obbligo di rispettare i principi di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c..

La GdBF, ove richiesto, deve poter rispondere, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti l'esercizio della professione.

4.8 La GdBF rifiuta incarichi per i quali non possessa le competenze specifiche o che non possa svolgere accuratamente e completamente, o per i quali non disponga delle autorizzazioni richieste per legge

Art 5 Rapporti con la collettività ed il territorio 5.1 Le prestazioni professionali della GdBF saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo e che il suo primo dovere consiste nel proteggere la salute ed il benessere della popolazione e dell'ambiente.

5.2 La GdBF è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché le GdBF non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3 Costituisce obiettivo primario della professione di GdBF, al fine di assicurare alla collettività la migliore disciplina delle relazioni tra Uomo Natura e Ambiente, il costante rapporto e la creazione di contatti

e di reti tra Enti, istituzioni di cittadini ed organizzazioni che sul territorio operano, con gli organi legislativi ed esecutivi onde rappresentare le necessità della Natura e delle comunità per applicare le performance europee più avanzate sullo Sviluppo Sostenibile.

La GdBF è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

5.4 Nella propria attività la GdBF deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

Art 6 Pubblicità6.1. Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.

6.2 La GdBF divulga studi, ricerche o argomenti attinenti l'ambito Bagni di Foresta attraverso quotidiani, periodici in genere o altri mezzi di comunicazione con obiettività, chiarezza e semplicità per evitare errate interpretazioni, critiche infondate o speculazioni interessate.

6.3 Il Consiglio Direttivo di ABF vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

6.4 L'utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi e delle norme vigenti in materia, è perseguito a termini del regolamento vigente.

Art 7 Forme associative dell'attività professionale e rapporti con uffici pubblici7.1. I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

7.2. Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

7.3 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti la GdBF assicura ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale. La GdBF evita di coinvolgere i propri collaboratori in attività che ricadono nella propria diretta ed esclusiva competenza professionale.

7.4 Nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni la GdBF:

- si comporta secondo i principi di indipendenza, offrendo se necessario la propria collaborazione nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni.
- per lo svolgimento di pratiche professionali non trae vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con dipendenti di uffici pubblici ed istituzioni.

7.5 Nei rapporti con professionisti appartenenti ad altre categorie professionali la GdBF si comporta secondo principi di correttezza, lealtà, collaborazione e solidarietà.

7.6 Nel caso di collaborazione con altri professionisti, la GdBF non assume compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze.

7.7 La GdBF che ricopre funzioni pubbliche in Enti o Istituzioni varie, statali, regionali o locali, non può avvalersi direttamente o indirettamente dei poteri e del prestigio derivanti dalla appartenenza a tale ufficio per trarne indebiti vantaggi per sé o per altri.

Art 8 Potestà disciplinare In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice deontologico gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali contenute nell'apposito Regolamento, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi.

La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto la GdBF cui si riferiscono i fatti specifici commessi. Le norme incluse nel presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesiva del decoro, del prestigio o del corretto esercizio della professione di GdBF, costituisce abuso o mancanza e può determinare la espulsione del socio da ABF.

Art 9 Disposizioni finali 9.1 Il presente Codice costituisce parte integrante del Regolamento Generale di ABF, nonché del al cui integrale rispetto la GdBF è tenuta a conformarsi

9.2 La GdBF è tenuta al corretto utilizzo dei mezzi di identificazione (attestato, banner e timbro personali) prodotti da ABF secondo le prescrizioni contenute nel citato regolamento

9.3 Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

